

Art. 77

1. Il Governo non può, **senza delegazione delle Camere**¹, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, **deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere**² che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, **se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione**³. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

¹ E' il caso del Dlgs, ovvero del Decreto Legislativo

² Trascorso tale termine (un giorno dopo è tardi) i decreti legge perdono efficacia dopo sessanta giorni.

³ Anche se il Governo presenta alle Camere un Decreto legge il giorno stesso, se queste non lo convertono in legge perde efficacia dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione (proprio perché la funzione legislativa spetta al Parlamento e non al Governo).